



indennità stabilita in via giudiziale, peraltro poi rinunciata nei suoi effetti patrimoniali in sede transattiva; vinte spese e compensi di lite, con distrazione.

INPS, costituitosi, ha chiesto respingersi il ricorso.

Depositate note difensive scritte attrici, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Nella fattispecie concreta infatti bisogna fare applicazione del principio di diritto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. 23476/2025), secondo cui il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata (ma il concetto è estensibile anche alla analoga prestazione previdenziale della indennità NASPI), fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost.; orbene nel caso che ci occupa la reintegrazione in servizio, pur disposta giudizialmente de jure, non è mai avvenuta, in quanto le parti del rapporto di lavoro vi hanno rinunciato risolvendo consensualmente prima ancora della esecuzione del relativo ordine il rapporto lavorativo, così non incidendo l'ipotetica reintegrazione sullo stato di bisogno economico in cui si trovava il lavoratore nel momento di erogazione della indennità NASPI; né nel caso di specie può dirsi compensativa dello stato di bisogno l'indennità economica posta giudizialmente a carico del datore di lavoro, sia perché non commisurata all'intero periodo tra licenziamento e reintegrazione (ma in misura pari solo a dodici mensilità), sia soprattutto perché in sede di conciliazione sindacale il lavoratore ha rinunciato a percepire detta indennità, onde non può ravvisarsi alcuna compensatio lucris (indennità economica) cum damno (disoccupazione involontaria da licenziamento illegittimo).

Spese secondo soccombenza INPS e richiesta di distrazione (artt. 91 e 93 cpc).

P.T.M.

a)- dichiara non dovute dal ricorrente le restituzioni delle somme richieste da INPS con note del 10-5-2023;

b)- condanna INPS al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.600,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore ex art. 93 cpc dell'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO;

c)- giorni 30 per deposito sentenza.

Taranto, 17-12-2025

Il giudice  
Dott. Saverio Sodo

